

STATUTO
S.O.S.A.T APS
Associazione di Promozione Sociale

TITOLO I – DENOMINAZIONE, FINALITÀ E SEDE

Art. 1 - Denominazione – natura

1. Viene costituita l'Associazione di Promozione Sociale "S.O.S.A.T. Associazione di Promozione Sociale - APS" con personalità giuridica, in sigla anche "S.O.S.A.T. APS".

La S.O.S.A.T (Sezione Operaia della Società degli Alpinisti Tridentini) fu fondata il 7 Gennaio 1921 da alcuni appassionati della montagna. Nel 1919, dopo la Guerra, il Trentino passò dall'Impero Asburgico al Regno d'Italia. La S.O.S.A.T. fece parte sin dalla sua nascita della S.A.T. e di conseguenza del C.A.I. di cui la S.A.T. è Sezione. Fu la prima Sezione Operaia di entrambe le Associazioni. Quel Gennaio del 1921 fu testimone dell'inizio di una realtà ricca di valori, quali l'amore per la montagna, con l'obiettivo di conoscerla nelle sue varie declinazioni, e l'alpinismo, con le salite e le scalate delle vette trentine, dell'arco alpino e del mondo. Nel 1926 in seno alla S.O.S.A.T. nacque il Coro della SOSAT, prima formazione della corallità alpina. Fra i fondatori della S.O.S.A.T. vi fu Nino Peterlongo, che ne fu il primo Presidente e resse l'Associazione anche dopo la Seconda guerra Mondiale. Dal 1945 la S.O.S.A.T. ha la sua sede sociale a Trento e svolge una intensa attività rivolta a tutti i soci con gite sociali di varie tipologie e difficoltà ed una intensa attività culturale legata alla montagna.

L'associazione intende consentire ai propri soci di continuare in forma autonoma la partecipazione alle finalità ed alle attività della Società degli Alpinisti Tridentini – associazione di promozione sociale (in sigla S.A.T. APS o anche solo S.A.T.), alla cui tradizione storico- culturale intende aderire e dare prosecuzione. A tal fine, si ricorda che la S.A.T., costituita nel 1872, è una libera associazione che opera nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento; essa, con le modalità e negli ambiti specificati dal suo Regolamento Generale, si propone quale strumento di unione fra l'esplorazione sportiva dei monti e l'antica cultura delle valli con la finalità di favorire ed incentivare:

- a) l'alpinismo in ogni sua manifestazione;
 - b) la conoscenza e lo studio delle montagne, soprattutto trentine;
 - c) la tutela del loro ambiente naturale;
 - d) il sostegno alle popolazioni di montagna e più in generale iniziative di solidarietà sociale.
2. La S.A.T., a sua volta, è entrata nel 1919 a far parte del Club Alpino Italiano (di seguito C.A.I.), quale sua unica Sezione esistente nel territorio della Provincia di Trento, operando in modo autonomo ed indipendente sotto il profilo

patrimoniale, ma in dichiarata ed espressa comunanza di intenti con il C.A.I.: dunque, ai sensi dell'art. 35 CTS, l'associazione partecipa quale associata alla società Alpinisti Tridentini - SAT APS, che a sua volta è sezione del Club Alpino Italiano (CAI); e quindi ne fa parte a tutti gli effetti, quale sezione della SAT e sotto sezione del CAI.

3. Di conseguenza, il presente Statuto sarà coerente e non in contrasto con quello della SAT APS, oltre che con lo Statuto ed il Regolamento del Club Alpino Italiano, in quanto non derogano ai principi dettati dal CTS; eventuali modificazioni successive che dovessero porsi in contrasto con lo Statuto SAT APS costituiranno specifica causa di esclusione della Sezione dalla SAT APS. In particolare, viene richiamato l'obbligo di rispettare le norme (di ogni rango) del Club Alpino Italiano relativo al tesseramento, sotto i profili soggettivo e patrimoniale.
4. L'associazione assume a propria denominazione "S.O.S.A.T. Associazione di Promozione Sociale - APS", in sigla anche "S.O.S.A.T. APS". Essa è consapevole, riconosce ed accetta che la sigla S.A.T. ed il suo collegato stemma appartengono esclusivamente alla Società degli Alpinisti Tridentini (S.A.T. APS) per consolidata tradizione storica. Spetta, dunque, agli organi istituzionali della S.A.T. APS, secondo quanto previsto dal suo statuto e dal suo Regolamento Generale, stabilirne le modalità d'uso ed accordarne le forme di utilizzo alle Sezioni, ad eventuali Sotto Sezioni, a singoli Associati o ai terzi, provvedendo altresì all'eventuale tutela.
5. L'associazione è indipendente da qualsiasi formazione politica, è aconfessionale ed ha durata illimitata. Essa è disciplinata e rispetta tutta la normativa di cui al D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, di seguito anche solo "CTS"). Persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via principale, delle attività di interesse generale di seguito indicate in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 2 Finalità

1. Per il conseguimento dei suoi fini l'associazione esercita in particolare le attività elencate alle lettere e), f), i), k) e t) dell'art. 5 del CTS e precisamente pone in essere:
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali ed alla tutela degli animali (lett. e);
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lett. f);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e

diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al richiamato art. 5 CTS (lett. i);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (lett. k);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t).

2. In particolare, essa, in continuità con S.A.T. APS:

- a) favorisce ed incentiva l'alpinismo, l'esplorazione dei monti, la libera frequentazione degli ambienti naturali, collaborando con tutti i soggetti pubblici e privati che si occupano di cultura alpina, e promuove l'autogestione consapevole dei rischi connessi alla frequentazione di tali ambienti.
- b) promuove l'educazione spirituale e culturale, nonché l'istruzione tecnica degli escursionisti ed alpinisti, specialmente dei giovani, anche nel mondo della scuola, favorendo ed incentivando ogni forma di frequentazione dei monti e degli altri ambienti naturali ma anche culturali, legati alle tradizioni, lavorativi, di tutela e preservazione del patrimonio naturalistico; ciò anche mediante l'organizzazione di escursioni e di ascensioni collettive, gite sociali, corsi ed attività didattiche a carattere non professionale per le attività escursionistiche, alpinistiche, scialpinistiche, speleologiche e naturalistiche in genere, conferenze e riunioni a scopo divulgativo, informativo e formativo ed altre tipologie di azioni e di servizi compatibili con le disposizioni statutarie;
- c) agevola il passaggio di escursionisti ed alpinisti in zone di montagna, costruendo, controllando e mantenendo in efficienza i rifugi, i bivacchi fissi, i tracciati, i sentieri e le altre strutture d'interesse escursionistico e alpinistico site sul territorio provinciale di proprietà della stessa o ad essa affidate;
- d) provvede alla formazione, addestramento ed organizzazione dei propri volontari, siano essi destinati a ricoprire cariche associative che a svolgere compiti specifici quali istruttori, accompagnatori nelle varie discipline ed altre figure di titolati previsti da specifiche disposizioni interne;
- e) promuove le attività per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività di frequentazione della montagna e degli altri ambienti naturali a questa connessi e per la gestione dei rischi inerenti;
- f) assume iniziative atte a perseguire la tutela e la difesa dell'ambiente montano, trentino in particolare, e per mantenere incontaminate le zone di altissimo interesse alpinistico e naturalistico; promuove la sensibilizzazione verso la protezione della natura alpina;
- g) promuove la compilazione e l'edizione di guide, monografie, cartografie di interesse alpinistico ed alpinistico; può pubblicare un bollettino Sociale, cura l'ordinamento della propria biblioteca e del suo archivio;

- h) favorisce la ricerca e gli studi scientifici, storici, economici, artistici e letterari attinenti alla montagna, ivi comprese le manifestazioni artistiche, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;
- i) promuove iniziative di solidarietà sociale, anche a sostegno di popolazioni montane europee ed extraeuropee.

Tutti gli Associati concorrono al conseguimento delle finalità associative della sezione svolgendo le attività sopra indicate, ciascuno secondo il proprio tempo, la propria disponibilità e le proprie capacità. A sua volta la Sezione APS per realizzare le proprie finalità di interesse generale favorisce e si avvale dell'attività di volontariato svolta dai propri Associati, che essa rappresenta e tutela salvaguardandone i diritti ed i legittimi interessi, nonché incentivando nei medesimi la cultura e la pratica del dono del proprio tempo libero quale espressione di partecipazione, solidarietà e sano associazionismo.

- 3. L'associazione potrà, inoltre, esercitare attività diverse ai sensi e nei limiti di cui all'art. 6 CTS, che siano strumentali e funzionali al conseguimento dei suoi scopi istituzionali.
- 4. Nell'esercizio di tutte le proprie attività e finalità sopra elencate essa potrà porre in essere e partecipare ad attività contrattuali di ogni genere, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) conclusione contratti di affitto o di locazione di immobili o di mobili e di godimento in senso lato;
 - b) erogazione servizi di pubblicità e sponsorizzazioni;
 - c) partecipazione, organizzazione e patrocinio di manifestazioni apolitiche che perseguano finalità analoghe e/o affini alle proprie.
- 5. L'Associazione potrà, altresì, esercitare attività di raccolta di fondi, come previsto e disciplinato dall'art. 7 CTS, in conformità alle linee guida ministeriali al riguardo.

Art. 3 - Struttura associativa e struttura organizzativa

- 1. In conformità all'art. 35 CTS, la "S.O.S.A.T. APS" è costituita dai Soci che perseguono i fini e realizzano l'oggetto sociale, sia mediante l'attività svolta ed organizzata dagli organi e dagli uffici dell'Associazione, sia mediante l'attività attuata da eventuali Sotto Sezioni attraverso la loro individuale organizzazione.
- 2. La "S.O.S.A.T. APS" svolge la medesima attività di S.A.T. APS e fa parte di un'unica organizzazione locale, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 85 del CTS nei confronti dei rispettivi associati e familiari conviventi, e agli stessi fini applicativi nei confronti degli iscritti al Club Alpino Italiano (C.A.I.) che aderiscono a livello nazionale al C.A.I..
- 3. Qualora la "S.O.S.A.T. APS" abbia più di 500 associati può derogare, con previsioni del presente Statuto, a quanto previsto dall'art. 25 CTS in materia di competenze assembleari; nonché, al fine di consentire e garantire la più ampia

partecipazione all'attività associativa, può adottare la previsione di assemblee separate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24, co. 5 del CTS, che richiama i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2540 C.C. Qualora il numero di associati dovesse scendere al di sotto di tale soglia, gli amministratori della Associazione dovranno convocare prontamente l'assemblea per promuovere le necessarie modificazioni statutarie che fossero richieste dalla legge.

4. In ogni caso, la "S.O.S.A.T. APS" adotta e rispetta pienamente i principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati, e di elettività, attiva e passiva, alle cariche sociali. Qualunque previsione del presente statuto dovesse porsi in contrasto con tali principi dovrà considerarsi come non apposta.
5. Sono organi istituzionali dell'associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e, se nominati: l'Organo di controllo, il Collegio dei Probiviri ed il Revisore legale dei conti. Le cariche sociali sono gratuite, salvo le inderogabili previsioni di legge, in particolare quanto al riguardo previsto dal CTS.
6. È vietato costituire Gruppi Interni o Commissioni con non soci.
7. L'Associazione non può prendere iniziative o svolgere attività in nome e per conto della S.A.T. APS, se non previa autorizzazione del Consiglio Centrale di questa. Non può porre in essere attività che siano in concorrenza con quelle svolte da S.A.T. APS.

Art. 4 - Sede sociale - anno sociale

1. La sede sociale e legale dell'Associazione è sita in Trento.
2. L'anno sociale inizia il giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO II – PATRIMONIO

Art. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito da ogni eventuale bene immobile, dal c.d. fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione, dai ricavi, rendite e proventi, entrate comunque denominate e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti pubblici o privati all'associazione per il raggiungimento degli scopi statutari; esso è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prescelte dall'associazione. Si richiama l'art. 8 CTS.
2. Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative di iscrizione e di rinnovo di iscrizione annuale all'associazione; dai proventi derivanti dalla

gestione dell'eventuale compendio immobiliare o dalle altre iniziative assunte dall'associazione nel rispetto delle finalità istituzionali; dai contributi di soci benemeriti e di enti di qualunque natura; da contributi pubblici o privati, donazioni o lasciti, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni con pubbliche amministrazioni, proventi da attività diverse ex art. 6 CTS, ed ogni ulteriore entrata derivante all'associazione a qualsiasi legittimo titolo.

3. I soci non hanno in nessun caso alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si richiama, al riguardo, l'art. 8 del CTS.
4. I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa. Le entrate sociali devono essere impiegate per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle statutariamente previste così come gli utili e gli avanzi di gestione, ove non ritenuti necessari per integrare il patrimonio associativo.
5. Con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere istituito un fondo patrimoniale di valore non inferiore a quanto volta per volta richiesto dalla legge o dall'autorità competente ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, disciplinato dall'art. 22, co. 5 del CTS; il Consiglio Direttivo potrà stabilirne la volontaria indisponibilità, nei limiti previsti dalla legge in materia. In tal caso esso - che potrà consistere in risorse liquide, titoli con vincolo pluriennale o in altra forma di deposito bancario vincolato -dovrà essere appostato nello stato patrimoniale del bilancio con specifica menzione ed essere materialmente istituito e mantenuto a cura dei competenti organi sociali.
6. In caso di scioglimento o perdita, per qualunque causa, della qualifica di APS o ETS (o ente senza scopo di lucro – ESSL), il patrimonio è devoluto a norma e nel rispetto dell'art. 9 del CTS e del presente statuto, tenendo conto di quanto previsto in materia dal regolamento del CAI (in quanto le sue norme non siano in contrasto con norme inderogabili del CTS o a norme del presente statuto) ad altri Enti del Terzo Settore aventi analoghe finalità, che verranno individuati dal Consiglio Direttivo. Tuttavia, viene fin d'ora devoluto alla Società degli Alpinisti Tridentini – S.A.T. APS ogni bene e diritto, di ogni natura, che sia a qualunque titolo pervenuto all'Associazione "S.O.S.A.T. APS" da parte di S.A.T. APS.
7. La modificazione di quanto previsto negli articoli che precedono richiede la maggioranza del 90% (novanta per cento) degli associati aventi diritto al voto.

TITOLO III – SOCI

Art. 6 - Categorie di soci

1. Possono essere soci, ai sensi dell'art. 35 CTS, le persone fisiche e le APS o, nei limiti consentiti, altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro. Le norme del presente statuto riferite ai soci si applicano, oltre che alle persone fisiche, ai soci diversi da esse nei limiti di compatibilità e comunque nel rispetto dei principi fondamentali di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati, e, con i necessari adeguamenti per la natura di "ente legale" dell'associato, di elettività delle cariche sociali.
2. Sono previste le categorie di soci contemplate dallo statuto del Club Alpino Italiano. I soci dell'associazione, quindi, sono nominalmente distinti in: onorari, benemeriti, ordinari, familiari, giovani.
 - a) Soci onorari: sono cittadini italiani o stranieri che vengono così identificati per aver acquisito alte benemeritenze per l'alpinismo o per l'associazione;
 - b) Soci benemeriti: sono, nel rispetto delle previsioni e nei limiti di cui all'art. 35, co. 1 e 3 del CTS, gli enti che apportano un notevole contributo all'associazione;
 - c) Soci ordinari: sono le persone di età maggiore di anni diciotto e gli enti associati (nei limiti di cui all'art. 35 CTS);
 - d) Soci familiari: sono i componenti la famiglia del socio ordinario, con esso conviventi e di età maggiore di anni diciotto;
 - e) Soci giovani: sono i minori di anni diciotto.
3. L'ammissione a soci ordinari, familiari e giovani spetta al Consiglio Direttivo, che decide sull'ammissione rispettando i principi di democraticità, pari opportunità, non discriminazione ed eguaglianza di tutti gli associati. La sua decisione negativa deve essere motivata e può essere impugnata dinanzi al Collegio dei Probiviri nei termini previsti dall'art. 23 CTS e 18 del presente statuto. Qualora il Collegio dei Probiviri non sia stato istituito, la decisione potrà essere impugnata davanti al Collegio dei Probiviri della S.A.T. APS con sede a Trento.
4. L'ammissione quali soci di APS (o altri Enti, nei limiti di cui all'art. 35 CTS) è soggetta ai seguenti requisiti:
 - a. che il loro Statuto sia coerente e non in contrasto con il presente e con lo statuto SAT APS, oltre che con lo Statuto ed il Regolamento del Club Alpino Italiano (in quanto non derogano ai principi dettati dal CTS); eventuali modificazioni successive che dovessero porsi in contrasto con il presente Statuto possono costituire specifica causa di esclusione del socio Sezione APS;
 - b. in particolare, lo Statuto dei soci APS/ETS dovrà richiamare l'obbligo di rispettare le norme (di ogni rango) del Club Alpino Italiano relativo al tesseramento, sotto i profili soggettivo e patrimoniale.

Art. 7 - Diritti del socio

1. Tutti i soci, comunque denominati, hanno eguali diritti ed eguali obblighi; non è consentita alcuna discriminazione, di alcuna natura. Il diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno tre mesi nel relativo libro e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.
2. Ai soci che risultano iscritti a S.A.T. APS presso la preesistente S.O.S.A.T. nel giorno di iscrizione della Associazione "S.O.S.A.T. APS" nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - Sezione Associazione di promozione sociale - verrà riconosciuta automaticamente l'ammissione come socio, con la "anzianità" di associazione maturata fino a quel giorno (e dunque in piena continuità).
Ai soci che siano Enti del terzo settore in sede di ammissione possono essere attribuiti fino a cinque voti, in proporzione al numero dei loro associati, come previsto dall'art. 24 CTS, nel rispetto dei criteri previsti dal CTS.
3. Tutti i soci, comunque denominati, hanno diritto di partecipare e di votare all'assemblea, ad esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché ad assumere incarichi nell'Associazione, salve le limitazioni imposte dal presente statuto.
I soci ordinari e benemeriti che siano APS hanno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea, ad esercitarvi l'elettorato attivo e quello passivo in persona dei loro legali rappresentanti in carica pro-tempore all'atto della nomina, con le modalità stabilite nel Regolamento Interno, il quale potrà altresì disciplinare l'attribuzione del voto ai sensi di quanto previsto dall' art. 26, co. 2 del CTS.
4. Gli associati, inoltre, possono partecipare a tutte le attività dell'Associazione e godere dei benefici che a favore dei soci sono stabiliti dalle norme regolamentari. Essi hanno diritto di accesso ai libri sociali e possono esaminarli presso la sede, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno, ovvero, in mancanza, in conformità a quanto previsto in materia dal Regolamento Generale della S.A.T. APS, modalità che, in ogni caso, saranno tali da garantire all'associato l'esercizio ordinato del proprio diritto e, al contempo, da consentire lo svolgimento efficiente, efficace e tempestivo dell'attività amministrativa dell'associazione.
5. L'iscrizione a socio è ammessa anche per soggetti che non hanno nazionalità italiana, nel rispetto dei requisiti previsti dal CTS.

Art. 8 – Diritto di dimissioni (recesso) e di trasferimento

1. Il Socio può dimettersi in ogni momento dall'Associazione "S.O.S.A.T. APS"; le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza alcun diritto di restituzione di alcuna natura ed entità.

2. Il Socio è libero di trasferirsi presso la S.A.T. APS o ad una qualsiasi altra Sezione APS/ETS iscrivendosi ad essa; il trasferimento è da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale e avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede della SAT APS, con notifica alla Sezione di provenienza.

Art. 9 - Obblighi del socio

1. Ciascun socio deve corrispondere:
 - a) la quota di ammissione;
 - b) la quota associativa annuale; essa non può essere diversa da quella versata da ogni socio persona fisica (quindi diretto o "indiretto"), quale che sia la natura (interna o APS o altro Ente) della Sezione SAT di iscrizione.

Lo statuto S.A.T. APS ed il regolamento generale CAI disciplinano le modalità e termini di versamento delle somme dovute dal socio.

Il Socio non in regola con i versamenti non può esercitare i diritti spettanti agli associati, non potrà partecipare alla vita associativa, né usufruire dei servizi associativi, né ricevere le pubblicazioni. L'anzianità di adesione all'associazione rimane sospesa fino al pagamento di ogni arretrato e ricomincia a decorrere da esso.

2. L'iscrizione è personale e non è trasmissibile.
3. L'appartenenza all'associazione implica l'obbligo per il socio di osservare lo statuto, le norme regolamentari e tutte le direttive che vengono emanate dagli organi sezionali, nonché di adeguare il suo comportamento ai modelli proposti dall'associazione.
4. I singoli soci non possono prendere iniziative o svolgere attività in nome e per conto dell'associazione, se non previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
5. I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza.
6. L'associazione si avvale prevalentemente dell'opera volontaria dei suoi soci; i soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui. Si richiamano integralmente gli artt. 17 e 18 CTS.

Art. 10 - Cessazione della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per dimissioni, morte della persona fisica o per estinzione dell'Ente, per morosità o per esclusione. Sempre nel rispetto dei principi dettati dal CTS (e, in forza del richiamo di cui al suo art. 3, dal Codice Civile) si fa espresso richiamo a quanto previsto in materia dallo statuto della S.A.T. APS.

2. È esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

TITOLO IV - SOTTO SEZIONI – GRUPPI – COMMISSIONI

Art. 11 - Costituzione delle Sotto Sezioni.

1. Solo se ricorrono particolari esigenze logistiche e territoriali adeguatamente motivate ed espresse il Consiglio Direttivo può autorizzare la costituzione di Sotto-Sezioni. La presente clausola può essere modificata, in assemblea straordinaria, solo con il consenso del 75% degli aventi diritto al voto.
2. La costituzione di una Sotto Sezione deve essere richiesta al Consiglio Direttivo, con domanda sottoscritta da almeno cento soci e non soci promotori, che dichiarino di iscriversi quali soci alla Sotto Sezione stessa, aderendo alle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione; il Consiglio Direttivo ne delibera il riconoscimento costitutivo con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.
3. Fermo restando quanto al riguardo previsto al precedente articolo 2, le Sotto Sezioni possono utilizzare nella loro denominazione la sigla S.A.T. Sotto Sezione di ... (e possono utilizzarne lo stemma) a condizione che l'uso sia stato debitamente autorizzato. Eventuali denominazioni diverse devono essere specificatamente approvate dal Consiglio Direttivo.
4. Per ogni profilo relativo alle sotto Sezioni qui non disciplinato, si fa riferimento e qui si richiama (con i necessari adattamenti) quanto previsto in materia di Sezioni dallo Statuto e dal Regolamento Generale della SAT APS.
5. Il Consiglio Direttivo può costituire e sciogliere Gruppi e Commissioni (esclusivamente formati da Soci) come meglio previsto nel presente Statuto.

TITOLO V - ASSEMBLEA

Art. 12 - Costituzione e compiti

1. All'assemblea possono partecipare i soci aventi diritto al voto ed in regola con il pagamento della quota sociale. All'assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, anche soci iscritti alla S.A.T. APS o a sue Sezioni interne.
2. Essa è convocata almeno annualmente per l'approvazione del rendiconto. Essa deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere disposta dal

Consiglio Centrale della S.A.T. APS o, qualora nemmeno esso provveda, ordinata dal Presidente del Tribunale (Art. 20 C.C.).

3. Per la validità della convocazione dell'assemblea almeno 8 giorni prima deve essere esposto avviso all'albo della Sezione e fatta comunicazione scritta - inviata con mezzi tradizionali o telematici - ai soci aventi diritto al voto; l'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti da trattare.
4. L'assemblea ha tutte le competenze previste dall'art. 25 CTS, fatta eccezione per quelle che il presente Statuto – qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e nel rispetto dei principi previsti dall'art. 25, 2° co. CTS – attribuisca diversamente.
5. Essa in particolare:
 - a) delibera sulle linee generali di indirizzo politico dell'associazione, nonché su specifici programmi di attività e argomenti che le vengono sottoposti dal Consiglio Direttivo, purché posti all'ordine del giorno;
 - b) discute ed approva, annualmente, il bilancio di esercizio redatto nelle forme previste dalla legge nonché l'eventuale conto economico di previsione proposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) elegge il Consiglio Direttivo, l'Organo di controllo se necessario o ritenuto opportuno; il Collegio dei Probiviri, se ritenuto opportuno; se necessario, il Revisore legale;
 - d) nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, i soci onorari;
 - e) stabilisce l'ammontare dei contributi straordinari in base a piani annuali o pluriennali da porre a carico dei soci con vincolo di destinazione a soli fini istituzionali;
 - f) delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi;
6. L'assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modificazione dello statuto, presentate dal Consiglio Direttivo; inoltre essa delibera la fusione e la scissione e lo scioglimento dell'Associazione; in caso di scioglimento dell'associazione o di perdita, per qualunque causa, della qualifica di APS, si applica quanto previsto dal precedente art. 5, 6° co.

Art. 13 - Modalità di funzionamento

1. L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, di regola, entro il mese di aprile di ogni anno, ovvero quando il Consiglio Direttivo o l'Organo di controllo lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta dai soci, in conformità a quanto previsto dal precedente art. 12, 2° co.
2. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, con lettera o idoneo strumento elettronico, almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita.

3. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, ma nessuno può ricevere più di tre deleghe; tuttavia, se il numero degli associati è superiore a 500, ogni associato può ricevere fino a cinque deleghe.
4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza dei partecipanti. Si richiama l'art. 21 c.c.
5. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, personalmente o per delega, della metà degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di un terzo degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei partecipanti.
Tra la prima e la seconda convocazione deve, in ogni caso, trascorrere almeno un giorno.
6. Per lo scioglimento della Sezione è necessaria la maggioranza qualificata di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.
7. L'assemblea può tenersi mediante strumenti di telecomunicazione, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 24, co. 4 del CTS; è ugualmente consentita l'espressione del voto in via elettronica, purché sia garantita la partecipazione, la identificazione e la possibilità di voto di tutti i votanti, nonché la segretezza del voto nel caso in cui questa sia consentita. Il Regolamento Interno potrà meglio specificarne le modalità di attuazione; in mancanza, si richiama espressamente e si applica quanto previsto dal Regolamento Generale della SAT APS.

TITOLO VI - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14 - Composizione

1. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea; dura in carica tre anni e si compone, conteggiando i soci aventi diritto di voto nell'assemblea di nomina, da un minimo di:
 - a) non meno di cinque membri fino a 150 soci;
 - b) non meno di sette membri da 151 a 500 soci;
 - c) non meno di nove membri oltre i 500 soci;fino ad un massimo di 11 (undici) membri.
2. Possono farne parte i soci che, ai sensi dell'art. 26, co. 3 del CTS, presentino requisiti di comprovata onorabilità, indipendenza e professionalità, confermati anzitutto da almeno due anni di anzianità continuativa di iscrizione in una sezione SAT, eletti dall'assemblea a scheda segreta.
3. Il Regolamento Interno, redatto dal Consiglio Direttivo se gli associati sono più di 500 (o, altrimenti dall'assemblea), potrà precisare ed aggiornare i dettagli di

detti requisiti, tenendo conto di quanto previsto nel successivo art. 23 e nel rispetto dei principi dettati dal CTS (in particolare art. 25, co. 2) e, in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale della S.A.T. APS, il quale si deve intendere interamente richiamato ed applicabile nel caso in cui il Regolamento Interno non vi provveda.

4. Venendo a mancare un membro del Consiglio, esso viene sostituito fino alla scadenza del mandato dal primo dei non eletti. In caso tale previsione non possa, per qualunque ragione, trovare applicazione, e se ed in quanto sia consentito dalla normativa e/o da prassi ministeriali, si applicherà l'art. 2386 C.C., nei limiti di compatibilità. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.
5. In caso di parità di voti, viene eletto il socio con più anzianità nel sodalizio. In caso di soci con la stessa anzianità di iscrizione, viene eletto il più anziano di età.

Art. 15 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo al quale sono attribuite le funzioni di amministrazione, di indirizzo, di programmazione e di controllo sull'attuazione delle finalità specifiche dell'associazione. La rappresentanza legale verso i terzi è riservata al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente. La rappresentanza per singoli atti e/o categorie di atti può essere attribuita ad altri soggetti, con apposita deliberazione del Consiglio, se si tratta di Consiglieri, ovvero con procura.
2. Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attribuzioni specifiche:
 - a) elegge tra i propri membri (a scheda segreta se lo richiede a maggioranza dei consiglieri) il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
 - b) definisce la linea politica ed i relativi obiettivi, nonché i documenti ufficiali dell'associazione, stabilendo le priorità e le strategie di conseguimento di detti obiettivi in ottemperanza allo statuto ed alle indicazioni dell'assemblea,
 - c) predispone annualmente il bilancio di esercizio redatto nelle forme previste dalla legge che viene presentato all'assemblea per l'approvazione corredandolo delle relazioni necessarie; predispone il conto economico di previsione e ne delibera eventuali variazioni nel corso dell'esercizio; redige ed approva, quando necessario, il bilancio sociale e provvede ai relativi adempimenti;
 - d) redige il Regolamento Interno (se gli associati superano i 500, altrimenti compete all'assemblea) e ne delibera le modificazioni; redige, inoltre, ulteriori regolamenti per specifiche materie, ove necessario od opportuno;
 - e) delibera la nomina o l'eventuale revoca dei rappresentanti dell'associazione nei Servizi o Commissioni di enti pubblici o privati;

- f) con regolamento, rispettoso dei principi dettati dal CTS, ed in particolare dal suo art. 36, detta la disciplina del personale non riservata alla legge o al contratto collettivo di lavoro e approva l'organigramma della struttura organizzativa e della sicurezza del lavoro;
- g) convoca l'assemblea in conformità a quanto più sopra previsto e dà attuazione alle sue deliberazioni;
- h) determina la quota associativa annuale in conformità a quanto previsto dal presente statuto;
- i) propone all'assemblea le candidature a socio onorario e nomina i soci benemeriti;
- j) nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci ordinari, familiari o giovani; si applica quanto previsto dal precedente art. 6, 3° co.;
- k) delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci, ai quali spettano i diritti di ricorso al Collegio dei Probiviri di cui ai successivi artt. 17 e 18;
- l) può promuovere o revocare la costituzione di Commissioni e/o Gruppi (formati esclusivamente da soci) per lo svolgimento di attività attinenti agli scopi sociali, determinandone la composizione, i poteri e le attribuzioni, e ne coordina l'attività. Le commissioni ed i gruppi così costituiti rispondono del loro operato al Presidente dell'Associazione;
- m) delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 6 CTS;
- n) deve dotarsi delle scritture contabili e dei libri sociali obbligatori previsti dal CTS ed ogni altra normativa applicabile.

Art. 16 - Modalità di funzionamento

1. Il Consiglio Direttivo viene convocato, di regola, una volta al mese dal Presidente o dal Vicepresidente, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, ora e modalità di riunione, con almeno 5 giorni di preavviso, salvi casi urgenti, in cui il termine può essere ridotto a due giorni lavorativi. In casi particolari può essere convocato da almeno un terzo dei consiglieri o dall'Organo di controllo, se nominato. In caso di assoluta urgenza ed indifferibilità di intervento, il Presidente può agire direttamente, chiedendo poi la ratifica del proprio operato alla prima riunione possibile.
2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, oltre al Presidente o al Vice Presidente, che presiede la riunione.
3. Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare uno o più componenti del Consiglio centrale S.A.T. APS. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.
4. Le delibere sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente più

anziano per "affiliazione". La votazione è a scheda segreta quando essa si riferisca ad una persona.

5. I membri del Consiglio Direttivo sono responsabili nei confronti dell'associazione secondo le norme del mandato, salvo che non abbiano fatto constatare il proprio dissenso.
6. I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o dal Direttore o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. Il diritto di accesso ai verbali è normato dal regolamento interno, o, in mancanza e fino alla sua adozione, dal Regolamento Generale della S.A.T. APS.
7. I componenti elettivi, che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non siano intervenuti alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza avviso preventivo, decadono dalla carica.
8. Non può partecipare alla discussione ed alla deliberazione, che abbia per oggetto una particolare operazione dell'associazione, il membro del consiglio che nella stessa operazione abbia un interesse anche provvisorio, proprio o dei familiari fino al terzo grado in linea retta o collaterale.

Art. 17 - Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente in via esclusiva l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede le sedute dell'assemblea generale, del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza sociale e presenta la relazione annuale sull'attività sociale all'assemblea.
2. Il Presidente, in assemblea, esercita i poteri di cui all'art. 2371 C.C.
3. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.
4. Al Presidente spettano, dunque, in via esclusiva i poteri di rappresentanza generale, salvo il potere sostitutivo del Vicepresidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente; ciò verrà fatto risultare dal RUNTS ai sensi dell'art. 26, co. 7 del CTS.

TITOLO VII - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 18 - Facoltà disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio persona fisica che tenga un contegno non conforme ai principi informativi della associazione, del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti disciplinari - in ogni caso adeguatamente motivati - previsti dal regolamento disciplinare del CAI, e precisamente:

- a) può infliggere un'ammonizione, orale o scritta, ai soci che tengano un contegno contrastante ad una corretta ed educata convivenza;

- b) può sospendere, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza delle sedi sociali, dalle attività e dalle manifestazioni sezionali, i soci che tengano un contegno gravemente contrastante con una corretta ed educata convivenza;
- c) può, nei casi più gravi, deliberare l'esclusione di un socio, con provvedimento puntualmente motivato.

Nel caso in cui il comportamento sia riferibile ad un associato di una APS associata (o ETS), il Consiglio Direttivo può richiedere formalmente al Consiglio Direttivo dell'Ente di provvedere in conformità a quanto qui previsto.

L'irrogazione di una sanzione deve necessariamente essere preceduta da un contraddittorio con il socio in esame.

La competenza per l'irrogazione della sanzione dell'esclusione è posta in capo al Consiglio Direttivo, che, però dovrà comunicarla al Consiglio Centrale di S.A.T. APS per la ratifica. Nel caso in cui il Consiglio Centrale non ritenga di confermare il provvedimento restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo per invitare all'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Le modalità di attuazione del contraddittorio precedente l'irrogazione della sanzione e di comunicazione della sanzione stessa all'interessato sono disciplinate dal Regolamento disciplinare del CAI.

Art. 19 – Ricorso ai probiviri

1. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso, da parte dell'interessato, al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione. Il collegio decide in merito, entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso.
2. Qualora non sia costituito il Collegio dei Probiviri, l'interessato può rivolgersi, a sua scelta, all'assemblea dell'Associazione oppure al Collegio dei Probiviri della S.A.T. APS.
3. Se contro il Provvedimento del Collegio dei Probiviri dell'Associazione il socio ricorre al Collegio dei Probiviri della S.A.T. APS, questo provvede negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per i soci "interni".
4. Si applicano in materia tutte le norme del regolamento disciplinare del CAI, in quanto non contrastino con i principi fondamentali espressi dal CTS e con le norme del presente Statuto.

TITOLO VIII - ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 20 – Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, deve essere nominato quando vengono superati i limiti previsti dall'art. 30 del CTS, e può essere nominato anche volontariamente. Esso può essere composto anche da non soci.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1, la revisione legale dei conti. In tal caso, esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine possono chiedere gli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

2. Se collegiale si compone da tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel registro dei revisori legali, eletti dall'assemblea e scelti tra i nominativi proposti dalla commissione elettorale. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo preferibilmente fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel registro dei revisori legali. Egli ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio.
4. I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee.
5. L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.
6. È compito dell'Organo di controllo:
 - a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della associazione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea;
 - b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi dell'associazione;
 - c) la vigilanza sul rispetto dello statuto e del regolamento;
 - d) la convocazione dell'assemblea, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Revisione legale dei conti

È obbligatoria la Revisione legale dei conti quando vengano superati i limiti di cui all'art. 31 CTS.

Art. 22 - Composizione e compiti del Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è l'Organo giudicante dell'associazione, la cui nomina è facoltativa.
2. Se costituito, il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei delegati tra i soci che siano di comprovata onorabilità, indipendenza e professionalità, constatata da almeno due anni di anzianità di iscrizione alla associazione (computandosi anche la eventuale precedente anzianità maturata quale associato alla S.A.T. APS al giorno dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS – Sezione APS).
3. Il Collegio dei Probiviri elegge il Presidente tra i propri componenti effettivi.
4. Il Collegio dei Probiviri dura in carica per un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.
5. I probiviri si occupano della conciliazione di tutte le controversie che sorgessero nell'ambito dell'associazione relativamente ai rapporti sociali, nonché sul rifiuto di ammissione ai sensi dell'art. 6, comma 3.
6. Ove la conciliazione non riesca, il Collegio dei Probiviri decide la controversia.
7. Il proboviro che per qualsiasi causa o motivo sia interessato alla questione deferita al collegio è sostituito da un proboviro supplente.
8. Il Collegio opera in conformità di quanto previsto per l'omologo Organo del C.A.I., di cui si richiamano qui le relative norme statutarie e/o regolamentari, applicabili in quanto non siano in contrasto con i più volte richiamati principi fondamentali del CTS e con le norme del presente Statuto.

TITOLO IX - CARICHE ELETTIVE

Art. 23 - Eleggibilità

1. Sono eleggibili alle cariche sociali, centrali o sezionali, i soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: non aver riportato condanne per un delitto non colposo; essere soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; essere soggetti di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo statuto sociale. Il Regolamento Interno potrà meglio precisare tali requisiti, nel rispetto dei più volte richiamati principi dettati dal CTS in materia; in caso di sua assenza (e fintanto che non venisse adottato) si fa espresso richiamo, per quanto di competenza, al Regolamento Generale della Società degli Alpinisti Tridentini – S.A.T. APS.
2. Il requisito dell'essere associati non è richiesto per i componenti dell'organo di controllo, come previsto dal precedente art. 19.

3. Non possono essere eletti alle cariche sociali i dipendenti dell'associazione e coloro che hanno con la stessa rapporti economici continuativi.

TITOLO X - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 24 - Modalità applicative

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato da apposita assemblea, come previsto al precedente art. 13; il Consiglio Direttivo individuerà, in conformità e nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 CTS, l'ente del Terzo settore a cui sarà devoluto il patrimonio sociale (che comprende quello eventualmente affidato alla gestione delle Sotto Sezioni). È fatto espressamente salvo quanto previsto, al riguardo, dal precedente art. 5, co. 6.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 - Rinvio Integrativo

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile; nonché, se compatibili, dello Statuto della S.A.T. APS, dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

Inoltre si precisa che, laddove in questo Statuto si faccia riferimento a quanto previsto dal Regolamento Interno dell'associazione, in caso di sua assenza (e fintanto che non venisse adottato) si fa espresso richiamo, per quanto di competenza, al Regolamento Generale della Società degli Alpinisti Tridentini – S.A.T. APS.